



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO H24 C.D. “UOMO A TERRA” Cig: Z4A3D7ADF8

L’anno 2023 il giorno 29 del mese di novembre in Torino

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, via Confienza n.10, (CF 96574140016), committente, nella persona del legale rappresentante dott.ssa Nadia Palma, Segretario Generale

e

La BEGHELLI SERVIZI SRL, con sede legale in Valsamoggia (BO) loc. Monteveglio- CAP 40053- Viale della Costituzione n. 3/2, C.F. e P.IVA 01954641203, nella persona del procuratore speciale/direttore generale Ilenio Renato Mordenti, nato a Bologna il 30.04.1971;

premesse che

- 1) con DSG 119 e 122 del 2022 del Segretario Generale del Tar Piemonte è stato disposto l’affidamento diretto, alla società contraente, della fornitura di n. 2 dispositivi salvavita con relativo abbonamento per il servizio di telesoccorso avente durata annuale, con decorrenza dal 5 dicembre 2022;
- 2) con l’avvicinarsi della scadenza del servizio di telesoccorso H24, e vista la mancata previsione della facoltà di rinnovo, si è reso necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio di telesoccorso H24, alla medesima ditta cui i dispositivi sono vincolati;
- 3) sono stati acquisiti gli ulteriori documenti prodromici alla stipula contrattuale;
- 4) le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del presente Contratto hanno dato esito positivo;
- 5) con Decreto del Segretario Generale del T.A.R. Piemonte n. 176 del 29/11/2023 la BEGHELLI SERVIZI SRL, con sede legale in Valsamoggia (BO) loc. Monteveglio- CAP 40053- Viale della Costituzione n. 3/2, C.F. e P.IVA 01954641203 è risultata affidataria del servizio di cui trattasi;
- 6) Il presente contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Codice Civile.

stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte affida alla ditta BEGHELLI SERVIZI SRL, che accetta, la prestazione del servizio di telesoccorso H24 c.d. “uomo a terra”, che, in caso di malore con perdita di coscienza, rilevi la caduta con apposito sensore e allerti, con chiamate telefoniche, sui numeri della teleassistenza prefissati, onde garantire la sicurezza del personale, amministrativo e giudiziario di questo Tribunale.

Il servizio sarà predisposto per n. 2 dispositivi salvavita, già in possesso dell'Amministrazione.

È ammessa la facoltà di subappaltare parte del servizio a società terza, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Tale autorizzazione dovrà essere richiesta a cura della ditta aggiudicataria, con indicazione dei dati della ditta subappaltatrice, oltre che delle modalità della ripartizione del servizio.

L'affidamento di parte della prestazione ad un soggetto terzo non comporta l'esenzione della Società contraente da qualsiasi tipo di responsabilità che possa derivare da un inadempimento di obblighi contrattuali.

Il subappaltatore è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge n. 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto di subappalto.

La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell'arte ed in conformità della legislazione vigente.

ART. 2 – Durata della prestazione

Il servizio oggetto del contratto avrà durata triennale con decorrenza dal 5 dicembre 2023, data di scadenza del precedente contratto e terminerà in data 4 dicembre 2026.

Il passaggio dovrà quindi avvenire senza interruzione di continuità, assicurando piena copertura del servizio.

ART. 3 – Corrispettivo

L'importo per il servizio di telesoccorso H24, pari a quello già applicato sotto la vigenza del precedente contratto, è di €48,36 oltre IVA, (€ 59,00 IVA inclusa) annuo per ciascun dispositivo, per un totale annuo di € 96,72 per i due dispositivi, oltre IVA (€ 118,00 IVA inclusa), e per un totale nei 3 anni di € 290,16 oltre IVA (€ 354,00 IVA inclusa).

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese, anche non espressamente previste, che si rendessero necessarie affinché il servizio sia eseguito a regola d'arte.

L'Amministrazione procederà alla verifica della conformità del servizio una volta conclusa l'esecuzione,

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

entro il termine di 6 mesi previsto dall'art. 116 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, mediante certificato di regolare esecuzione che verrà pubblicato sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito della Giustizia Amministrativa.

ART. 4 – Modalità di pagamento

1. La fatturazione potrà essere emessa a seguito di riscontro della conformità del servizio stesso.
2. L'operatore economico, in seguito all'assenso dell'Amministrazione di cui al punto precedente, emetterà regolare fattura per ogni ordine effettuato, che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: **LJ2NYQ**.
4. Trattandosi di prestazione di servizio di lunga durata, verrà applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, c.6, dlgs 36/2023, che verrà liquidata in fase di conclusione dell'esecuzione, previo rilascio del documento di regolarità dell'esecuzione.
5. Il Committente, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del d.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
6. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è stata confermata dall'operatore economico con la restituzione del foglio patti e condizioni debitamente firmato, in seguito ad autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
7. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'esecuzione del presente contratto e nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
8. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

9. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 in base al quale: *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”*.

10. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'operatore economico (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'operatore economico si sia posto in regola.

11. Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del d.lgs. n. 36/2023, qualora superi l'importo di € 40.000,00 al netto dell'IVA secondo gli importi meglio specificati nel Foglio Patti e Condizioni.

12. Ove dovute, sono a carico dell'operatore economico tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

13. L'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

ART. 5 - Clausola di revisione dei prezzi

In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura o del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- per lavori, gli indici sintetici di costo costruzione;
- per servizi e forniture, gli indici dei prezzi a consumo o, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 6 - Garanzie

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

A sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36 del 2023 l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti viste le caratteristiche del servizio oggetto del presente atto ed in particolare visto che:

- il servizio presenta caratteristiche standardizzate nel mercato di riferimento;
- l'amministrazione potrà applicare una penale nel caso di inadempimento, come disciplinato dall'art. 8 del presente contratto.

Si ritiene infatti che le caratteristiche sopra evidenziate costituiscano una sufficiente garanzia per l'amministrazione e siano da sole idonee a tutelare la stessa dal verificarsi di un danno da inadempimento contrattuale.

ART. 7 – Responsabilità

L'operatore economico assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del presente Contratto. Esso è responsabile dei danni causati a terzi, cose ed animali.

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura, senza preventiva autorizzazione;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza;
- d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;

g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;

h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare ed in particolare i requisiti previsti dagli artt. 94,95, 98 e 108 comma 9 del d.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che nel caso di risoluzione per le predette motivazioni, sono applicabili i disposti di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento del lavoro regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'operatore economico dichiara di non avere avuto e si impegna a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro.

ART. 8 – Penali

Fatti salvi gli altri casi previsti dalle norme di legge e dal presente foglio Patti e condizioni, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- a) ritardo nell'esecuzione del servizio;
- b) non corretta esecuzione del servizio;
- c) mancata esecuzione del servizio.

Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC e l'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- a. € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi;
- b. € 2,50 per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo.

L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordine, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario

L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

ART. 9 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il foro di Torino.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno dato che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia, secondo anche quanto contenuto nell'informativa privacy posta a base degli atti di gara.

ART. 11– Norme generali di rinvio

Il presente contratto è regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di legge, dal codice civile e inoltre:

1. R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
2. Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012;
3. Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice Appalti);
4. Le disposizioni contenute nel codice civile.

Torino, data firma

Per l'Amministrazione

Il Segretario Generale

Dott.ssa Nadia Palma

Per l'Operatore Economico

Il legale rappresentante

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it